

[Assicurativo.it](http://Assicurativo.it)

## Ordinanza 356 del 2003

*di Spataro*

*Questione di legittimit  costituzionale dell'art. 2059 del codice civile "nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 cod. civ.";*

*del su [Assicurativo.it](http://Assicurativo.it), oggi e' il 03.07.2024*

ORDINANZA N.356 ANNO 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Gustavo ZAGREBELSKY Presidente - Valerio ONIDA Giudice - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimit  costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, promosso con ordinanza del 21 gennaio 2003 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Zanchi Emanuele e la Toro Assicurazioni S.p.A., iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 14 gennaio 2003, depositata il 21 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimit  costituzionale dell'art. 2059 del codice civile "nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 cod. civ."; che il rimettente, muovendo da una consolidata interpretazione dell'art. 2059 cod. civ., assume che il ricorso alla presunzione di colpa in pari misura concorrente di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., comporta il rigetto di ogni pretesa risarcitoria avanzata a titolo di danno morale, ex art. 185 del codice penale, difettando la prova di uno degli elementi essenziali del reato; che l'art. 2059 cod. civ., cos  interpretato, contrasterebbe peraltro   secondo il medesimo rimettente   con l'art. 2 Cost., precludendo la tutela risarcitoria in riferimento alla lesione del bene rappresentato dalla tranquillit  morale, intesa come "proiezione indefettibile" di un diritto della personalit  quale il diritto all'incolumit  personale; che il proliferare, in sede legislativa, di nuove ipotesi di danno morale risarcibile, unitamente ad alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito intesi con evidenza ad aggirare la limitazione risarcitoria prevista dall'art. 2059 cod. civ., avrebbe inoltre determinato una ingiustificata disparit  di trattamento tra situazioni omogenee, tale da porsi in contrasto con l'art. 3 Cost.; che   intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilit  o infondatezza della questione; che l'ordinanza di rimessione sarebbe   ad avviso dell'Avvocatura - priva di motivazione in punto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, atteso che il rimettente si limita ad affermare come probabile, ma non certa, l'applicabilit  nella fattispecie della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ.; che, nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata, in quanto la non risarcibilit  del danno morale in caso di colpa presunta troverebbe giustificazione proprio nella mancanza di prova riguardo alla concreta misura della colpa di ciascun conducente e risponderebbe dunque all'esigenza di non aggravare oltre misura la posizione del presunto danneggiante (o del suo assicuratore); che, pi  in generale, la previsione di risarcibilit  del danno morale nei soli casi previsti dalla legge sarebbe non irragionevole, consentendo al legislatore di introdurre nuove ipotesi di danno risarcibile ogni qual volta particolari esigenze lo richiedano. Considerato che va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilit  della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato; che l'affermazione, c

- *Giurcost.i*

*Hai letto: [Ordinanza 356 del 2003](#)*

*Approfondimenti: [Ordinanza](#) > [Rca](#) > [Danno morale](#) >*

*[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)*

